

Cassazione civile sez. III, 25/08/2025, n. 23822

RILEVATO CHE:

Ti.Di. convenne in giudizio El.Ca. e Mi.An., rispettivamente proprietaria e conducente dell'autovettura Mercedes a bordo della quale viaggiava in qualità di terza trasportata, nonché la compagnia assicuratrice del veicolo, UnipolSai Assicurazioni Spa, chiedendo la loro condanna in solido al risarcimento dei danni patiti a seguito di un sinistro stradale, ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private). Il sinistro si era verificato per fuoriuscita dalla sede stradale dell'autovettura, con conseguente collisione contro un cancello e un muro di cinta, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Il Giudice di Pace di Nocera Inferiore accolse la domanda. A seguito di appello proposto da El.Ca. e Mi.An., il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza n. 1727 del 22 agosto 2023, ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado unicamente in punto di quantum debeatur, confermando nel resto la decisione impugnata. In particolare, il giudice del gravame ha ribadito la correttezza dell'applicazione dell'art. 141 Cod. Ass., affermando che, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria del terzo trasportato, è sufficiente la prova dell'effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra questo e i danni lamentati, a prescindere da ogni accertamento sulla responsabilità dei conducenti.

Avverso tale sentenza, El.Ca. e Mi.An. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

Resistono con distinti controricorsi Ti.Di., UNIPOLSAI ASSICURAZIONI Spa e la PROVINCIA DI SALERNO.

I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.

Diritto CONSIDERATO CHE:

Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 141 del D.Lgs. n. 209/2005, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

Sostengono che i giudici di merito avrebbero erroneamente applicato la norma a una fattispecie non rientrante nel suo ambito operativo, in quanto l'azione diretta del terzo trasportato presupporrebbe, quale condizione indefettibile, il coinvolgimento nel sinistro di almeno due veicoli, mentre nel caso di specie l'incidente ha visto coinvolto unicamente il veicolo sul quale la danneggiata era trasportata.

Il motivo è fondato.

Questa Corte, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha definitivamente chiarito che la tutela rafforzata riconosciuta dall'art. 141 Cod. Ass. al trasportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi (Cass., Sez. U., 30/11/2022, n. 35318). Tale interpretazione si fonda sul dato letterale della norma, che fa riferimento ai "conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", il cui utilizzo del plurale palesa l'intenzione del legislatore di circoscrivere l'applicazione dell'istituto alle sole ipotesi di sinistri con pluralità di veicoli. La ratio della disposizione, infatti, quella di agevolare il conseguimento del risarcimento da parte del trasportato nelle complesse vicende sinistrose che vedono coinvolti più veicoli e, di conseguenza, più imprese assicuratrici, evitando al danneggiato di dover attendere i tempi dell'accertamento delle rispettive responsabilità. Ne consegue che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 Cod. Ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile (cfr. anche Cass., 08/10/2019, n. 25033; Cass., 23/06/2021, n. 17963). Avendo i giudici di merito applicato l'art. 141 Cod. Ass. ad un sinistro con veicolo unico, la sentenza impugnata incorre nella violazione di legge denunciata.

Con il secondo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 141 del D.Lgs. n. 209/2005, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere il Tribunale confermato la condanna in solido dei ricorrenti, sebbene questi fossero, a loro dire, carenti di legittimazione passiva rispetto all'azione diretta del terzo trasportato, esperibile unicamente nei confronti dell'impresa di assicurazione del vettore.

Con il terzo motivo, si lamenta la violazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per omessa pronuncia e motivazione apparente sul medesimo punto, che aveva costituito specifico motivo di gravame.

I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati.

Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, il principio consolidato che nell'azione promossa dal terzo trasportato ai sensi dell'art. 141 Cod. Ass. sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti del proprietario del veicolo vettore. La partecipazione di quest'ultimo al giudizio è indispensabile per garantire l'opponibilità della sentenza e per regolare, con efficacia di giudicato, i rapporti interni tra assicurato e assicuratore. La presenza in giudizio del proprietario e del conducente non era dunque solo legittima, ma processualmente doverosa. Di conseguenza, la pronuncia di condanna in solido è il corretto esito processuale derivante dalla loro qualità di parti necessarie del giudizio e di coobbligati sul piano sostanziale, una volta accertato il diritto al risarcimento. L'infondatezza della premessa giuridica da cui muovono i ricorrenti determina il rigetto di entrambe le censure. Con il quarto motivo, si

prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 141, comma 4, del D.Lgs. n. 209/2005 e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c. I ricorrenti si dolgono del fatto che il giudice del gravame abbia confermato la statuizione di accoglimento della domanda di rivalsa spiegata dall'impresa assicuratrice nei loro confronti, nonostante l'azione fosse stata decisa sulla base dell'art. 141 Cod. Ass., che prescinde da ogni accertamento di responsabilità, elemento che invece costituisce il presupposto indefettibile per l'esercizio della rivalsa. Il motivo è fondato.

L'azione di rivalsa dell'assicuratore nei confronti del proprio assicurato, sia essa fondata su specifiche clausole contrattuali (come quella relativa alla guida in stato di ebbrezza) ovvero sulle norme generali, presuppone necessariamente l'accertamento della responsabilità dell'assicurato stesso nella causazione del danno. L'obbligo di manleva sorge, infatti, in conseguenza di una condotta illecita imputabile all'assicurato ai sensi dell'art. 2054 c.c. I giudici di merito, tuttavia, hanno fondato la condanna principale su una norma, l'art. 141 Cod. Ass., la cui caratteristica precipua è quella di consentire il risarcimento a prescindere dall'accertamento della responsabilità. Si così crea una insanabile contraddizione logico-giuridica: si afferma una conseguenza (la rivalsa, che si fonda sulla colpa) negandone al contempo la premessa necessaria (l'accertamento della colpa). Poiché nel quadro normativo prescelto dai giudici di merito non vi è stato, né poteva esservi, alcun accertamento sulla responsabilità dei ricorrenti, la statuizione che ha accolto la domanda di rivalsa è viziata da errore di diritto e deve essere cassata.

In conclusione, il ricorso va accolto con riferimento al primo e al quarto motivo, mentre vanno rigettati il secondo e il terzo. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa al Tribunale di Nocera Inferiore, in persona di altro magistrato, il quale dovrà procedere a un nuovo esame della controversia, provvedendo in primo luogo alla corretta qualificazione giuridica della domanda e attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati, e regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il quarto motivo di ricorso, rigetta il secondo e il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Nocera Inferiore, in persona di altro magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 23 aprile 2025.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2025.

Campi meta

Massima : *In tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, l'azione diretta del terzo trasportato ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) presuppone necessariamente il coinvolgimento nel sinistro di almeno due veicoli, anche in assenza di scontro materiale tra gli stessi, e non Ã" quindi applicabile in caso di sinistro con unico veicolo coinvolto.*

Supporto Alla Lettura :

DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL TRASPORTATO

Una persona che si trova come passeggero su un veicolo guidato da un altro conducente e riporta danni in seguito a un sinistro, ha tutto il diritto di richiedere un **risarcimento danni cosÃ¬ come offerto dalla copertura dell'assicurazione**. Va specificato che colui che definiamo trasportato puÃ² essere anche il proprietario del veicolo, guidato perÃ² al momento del sinistro da un altro soggetto.

Giurispedia.it